



Commissione esaminatrice
incaricata di valutare le domande di ammissione alla procedura di valutazione comparativa per l'individuazione di un componente dell'OIV dell'Istituto nazionale di statistica, di cui alla deliberazione DOP/593/2025 del 08/05/2025.
(Deliberazione DOP/214/2026 del 30/3/2026)

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto Prof. Massimo CIAMBOTTI, Presidente della Commissione esaminatrice della procedura di valutazione comparativa sopraindicata, ai sensi dell'art.11, DPR 9.5.1994, n. 487, presa visione dell'elenco completo dei partecipanti alla procedura , dichiaro l'inesistenza delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 51¹ e 52² c.p.c..

Dichiaro altresì ai sensi dell'art. 9, comma 3, del succitato DPR, di non trovarmi in situazione di incompatibilità previste dall'art. 6, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 23.12.1993, n. 546³.

Roma, 16 APRILE 2026

FIRMA DIGITALE MASSIMO CIAMBOTTI
firma

¹ (Astensione del giudice). Il giudice ha l'obbligo di astenersi (78 att.):1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado (74 ss. C.c.) o legato da vincoli di affiliazione (404 ss. C.c.), o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore (343 ss.c.c.), curatore (392 c.c.), procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta (36 ss.c.c), di un comitato (39 c.c.), di una società (2247 ss.c.c.) o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

² (Ricusazione del giudice). Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

³ 1. I procedimenti di selezione per l'accesso e per la progressione del personale nei pubblici uffici sono definiti nel rispetto dei seguenti criteri fondamentali: [...] d) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;